



MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DI ATTIVITA' SPORTIVA

EX ART. 16 D.LGS. N. 39/2021

AQUATEMPRA S.S.D.

Viale delle Olimpiadi n. 92 ,50053 – EMPOLI (FI)

Sommario

1. Premessa	3
2. Finalità	4
3. Ambito di applicazione	5
4. Diritti e doveri	5
5. Fattispecie di abuso rilevanti	6
6. Misure di prevenzione e di controllo	8
6.1. Partecipazione e organizzazione dei corsi	8
6.2. Attività sportiva nel rispetto dello sviluppo fisico, sportivo ed emotivo dell'allievo	9
6.3. Formazione dei lavoratori, collaboratori e volontari	9
6.4. Supporto psicologico e psico-terapeutico anche nelle ipotesi di disturbi alimentari.....	9
6.5. Tutela degli atleti minori.....	9
6.6. Certificazione	10
6.7. Linguaggio.....	10
6.8. Rapporto tra tecnici e dirigenti	10
6.9. Accesso e uso dei locali	10
6.10. Trasferte	11
6.11. Eventi di squadra	11
6.12. Sensibilizzazione e dialogo	11
6.13. Divieto di atti lesivi della dignità della persona	12
6.14. Flussi informativi.....	12
6.15. Trasparenza e pubblicità	12
6.16. Obbligo di intervento e segnalazione	13

7.	Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni.....	14
8.	Compiti e poteri del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni.....	15
9.	Segnalazione dei comportamenti abusivi.....	16
10.	Gestione della segnalazione	16
11.	Sanzioni applicabili	17
12.	Trattamento dei dati personali del segnalante	18
13.	Attività a rischio	18
14	Valutazione annuale	20
15.	Norme finali	20

1. Premessa

Il presente Modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva è redatto da Aquatempra S.S.D. a r.l., con sede in Empoli (FI), Viale delle Olimpiadi n. 92, 50059, in forza del vigente statuto, come previsto dal comma 2 dell'articolo 16 del d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021, nel rispetto delle Linee Guida adottate e pubblicate dalla FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO in data 10.10.2023, nonché dei canoni elaborati dal CONI (ai sensi dell'art. 2 comma 4 Statuto del CONI), in seno alla prima riunione dell'Osservatorio permanente per le politiche di Safeguarding, tenutasi nella giornata di mercoledì 23 agosto 2023, rubricati "I principi fondamentali per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione" e contenenti le Linee Guida per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione e anche nel rispetto del documento del Comitato Olimpico Internazionale (CIO) intitolato "IOC Framework on fairness, inclusion and non-discrimination on the basis of gender identity and sex variations" (Framework CIO sull'equità, l'inclusione e la non discriminazione basata sull'identità di genere e sui cambiamenti di sesso).

1. Il presente Modello si applica a chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo all'attività di Aquatempra S.S.D. a r.l. indipendente dalla disciplina sportiva praticata. In particolare il Modello dovrà essere rispettato durante l'organizzazione dell'attività sportiva e di quella didattica ad essa propedeutica, durante la preparazione atletica personale e di gruppo, durante la partecipazione alle gare, ai campionati e concorsi, nonché durante la promozione dell'attività sportiva cultura e ricreativa

2. Esso ha validità quadriennale dalla data di approvazione e deve essere aggiornato ogni qual volta necessario al fine di recepire le eventuali modifiche e integrazioni dei Principi Fondamentali emanati dal CONI, le Linee Guida FIN, le eventuali ulteriori disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI, o dalla World Athletics e dalla European Athletics oppure dall'Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di Safeguarding.

3. Il presente Modello Organizzativo e di Controllo dell'Attività Sportiva deve essere aggiornato attraverso l'adeguamento alle eventuali modifiche e integrazioni delle Linee Guida pubblicate dalla FIN o alle raccomandazioni del Responsabile Federale delle politiche di safeguarding secondo le indicazioni all'uopo fornite e in ogni caso con cadenza almeno quadriennale per i necessari aggiornamenti

4. Il presente Modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva e il Codice di Condotta, nonché ogni loro successivo aggiornamento, sono pubblicati sul sito internet della S.S.D. e affissi presso la sede della medesima, nonché messi a disposizione di tutti i soggetti coinvolti nell'attività sportiva (tecnici, atleti, genitori/tutori di atleti minori) tramite affissione e utilizzo di locandine e/o volantini in modo tale da

garantirne la conoscibilità da parte di tutti i tesserati. Sono altresì pubblicate con le medesime modalità la notizia della sua adozione e quella dei successivi aggiornamenti del suddetto Modello.

5. L'adozione del Modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva e i suoi successivi aggiornamenti sono tempestivamente comunicati al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni della S.S.D. e al Responsabile delle Politiche di safeguarding della FIN.

2. Finalità

1. Il presente Modello organizzativo e di controllo ha lo scopo di tutelare i minori e di prevenire le molestie, la violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione prevista dal D.Lgs. 198/2006 o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

2. In particolare, il presente Modello persegue le seguenti finalità:

- a. promozione dei diritti di cui all'art. 2 dei Principi Fondamentali del CONI e di cui al Regolamento federale;
- b. promozione di una cultura e di un ambiente inclusivi che assicurino la dignità e il rispetto dei diritti di tutti i tesserati, in particolare minori, e garantiscano l'uguaglianza e l'equità, nonché valorizzino le diversità;
- c. garantire la rappresentanza paritaria di genere nel rispetto della normativa applicabile e delle specificità di ogni disciplina sportiva.
- d. consapevolezza dei tesserati in ordine ai propri diritti doveri, obblighi, responsabilità e tutele;
- e. rimuovere ostacoli per la massima espressione del potenziale degli atleti nel rispetto delle loro aspirazioni personali;
- f. individuazione e attuazione da parte delle Affiliate di adeguate misure, procedure e politiche di *safeguarding*, anche in conformità con le raccomandazioni del Responsabile Federale delle politiche di Safeguarding, che riducano i rischi di condotte lesive dei diritti, specie nei confronti di tesserati minori;
- g. gestione tempestiva, efficace e riservata delle segnalazioni di fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e tutela dei segnalanti;
- h. informazione dei tesserati, anche minori, sulle misure e procedure di prevenzione e contrasto ai fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e, in particolar modo, sulle procedure per la segnalazione degli stessi;
- i. incentivare partecipazione delle Affiliate e dei tesserati alle iniziative organizzate dalla FIN nell'ambito delle politiche di *safeguarding* adottate;

- j. coinvolgimento proattivo di tutti coloro che partecipano con qualsiasi funzione o titolo all'attività sportiva nell'attuazione delle misure, procedure e politiche di *safeguarding* delle rispettive Affiliate.

3. Ambito di applicazione

I soggetti tenuti al rispetto del presente documento sono:

- a) tutti i tesserati di Aquatempa S.S.D. a r.l.;
- b) tutti coloro che intrattengono rapporti di lavoro o volontariato con la Società;
- c) tutti coloro che, a qualsiasi titolo, intrattengono rapporti con la Società.

4. Diritti e doveri

1. Costituiscono diritti fondamentali dei tesserati:

- a) essere trattati con rispetto e dignità;
- b) essere tutelati da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere, siano essi sessuali, fisici o psicologici che si verifichino in situazioni isolate o in combinazione o che consistano in un incidente singolo o in una serie di incidenti, di persona o online (tra cui, ma non limitatamente, ai social media) e in particolare da qualsiasi forma di abuso di autorità, potere o autorità nei confronti di un'altra persona. L'abuso può anche assumere la forma di negligenza;
- c) essere tutelati anche da ogni altra condizione di discriminazione prevista dal D.Lgs. 198/2006, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva;
- d) il diritto alla salute e al benessere psico-fisico dei tesserati da considerare assolutamente prevalente anche rispetto al risultato sportivo.

2. La S.S.D. persegue il principio di inclusività, garantendo il pari accesso alle attività sportive sia agli atleti normodotati, sia agli atleti con disabilità fisica, nonché a coloro che si trovano in posizione di svantaggio per ragioni economiche e familiari.

3. Chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo all'attività sportiva è tenuto a rispettare i predetti diritti dei tesserati.

4. Al momento del tesseramento la SSD deve comunicare al tesserato, a chi esercita la responsabilità genitoriale oppure a chi è affidata la cura del minore le modalità di accesso al presente Modello e il nome e i recapiti del Responsabile contro abusi, molestie e discriminazioni.

5. Tutti i lavoratori, collaboratori e volontari che, a qualsiasi titolo e ruolo, sono coinvolti nell'attività sportiva e sono a contatto con gli atleti sono obbligati al rispetto dei suddetti diritti e sono tenuti a partecipare ai corsi formativi organizzati da Aquatempa S.S.D. e dalla FIN in materia corretto trattamento degli atleti.
6. È vietato per i tesserati esprimere nelle zone e nei centri riservati ai media (conferenze stampa e interviste; team meeting; canali tradizionali o digitali; social media; prima dell'inizio della competizione etc.) punti di vista indirizzati – direttamente o indirettamente – contro le persone e/o la loro dignità.
7. È vietata ogni forma di ricerca di informazioni o indagine sulle opinioni, i gusti personali e, in generale, sugli aspetti privati dei tesserati.

5. Fattispecie di abuso rilevanti

1. È perseguita qualunque condotta attiva oppure omissiva, che direttamente o indirettamente si concretizzi in:
 - a) l'abuso psicologico;
 - b) l'abuso fisico;
 - c) la molestia sessuale;
 - d) l'abuso sessuale;
 - e) la negligenza;
 - f) l'incuria;
 - g) l'abuso di matrice religiosa;
 - h) il bullismo, il cyberbullismo;
 - i) i comportamenti discriminatori.
2. A fini del comma precedente, si intendono:
 - a) per "abuso psicologico", qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l'isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del tesserato, anche se perpetrato attraverso l'utilizzo di strumenti digitali;
 - b) per "abuso fisico", qualunque condotta consumata o tentata (tra cui botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), che sia in grado in senso reale o potenziale di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi lo sviluppo psico-fisico del minore tanto da compromettergli una sana e serena crescita. Tali atti possono anche consistere nell'indurre un tesserato a svolgere (al fine di una migliore performance sportiva) un'attività

fisica inappropriata come il somministrare carichi di allenamento inadeguati in base all'età, genere, struttura e capacità fisica oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti, nonché nell'uso improprio, eccessivo, illecito o arbitrario di strumenti sportivi. In quest'ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di sostanze comunque vietate da norme vigenti o le pratiche di doping;

- c) per "molestia sessuale", qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti una grave noia, fastidio o disturbo. Tali atti o comportamenti possono anche consistere nell'assumere un linguaggio del corpo inappropriato, nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante;
- d) per "abuso sessuale", qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, senza contatto, o con contatto e considerata non desiderata, o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un tesserato a porre in essere condotte sessuali inappropriate o indesiderate, o nell'osservare il tesserato in condizioni e contesti non appropriati;
- e) per "negligenza", il mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi, o comportamento, o condotta, o atto di cui al presente documento, omette di intervenire causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici del tesserato;
- f) per "incuria", la mancata soddisfazione delle necessita fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo;
- g) per "abuso di matrice religiosa", l'impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume;
- h) per "bullismo, cyberbullismo", qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più tesserati con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sul tesserato. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare un

tesserato che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l'aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla performance sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima).

- i) per "comportamenti discriminatori", qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status social-economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

6. Misure di prevenzione e di controllo

- 1. È onere della società strutturarsi in modo tale da dare attuazione alle finalità indicate all'art. 2 del presente Modello, uniformando i propri comportamenti alle norme di condotta di seguito indicate osservando le seguenti disposizioni.

6.1. Partecipazione e organizzazione dei corsi

- 1. La S.S.D. assicura il rispetto del principio di uguaglianza permettendo l'iscrizione ai corsi e la partecipazione alle gare a qualunque richiedente senza alcuna discriminazione di sesso, età, religione, orientamento sessuale o origine razziale o etnica.
- 2. Allo scopo di permettere uno sviluppo pieno e rispettoso delle capacità fisiche di ognuno, l'inserimento degli allievi nei corsi e la suddivisione in gruppi degli stessi viene effettuata dal "Coordinatore di vasca" dell'impianto natatorio, tenuto conto della fascia di età e del livello raggiunto dal singolo allievo soprattutto nel rispetto degli atleti minori di età.
- 3. La S.S.D. favorisce l'integrazione degli atleti appartenenti a categorie svantaggiate garantendo la partecipazione ai corsi e alle gare a tutti gli iscritti, senza prevedere costi aggiuntivi oltre alla quota di iscrizione, salvo i costi di trasferte o pernottamenti.
- 4. In presenza di minori appartenenti a categorie svantaggiate, la S.S.D. garantisce la loro equa suddivisione in squadre o gruppi di allenamento in modo da facilitare l'integrazione.
- 5. La S.S.D. organizza eventi e gare aperti a tutti gli atleti indipendentemente da età o condizione sociale e/o economica.
- 6. Alle sedute di allenamento possono partecipare sia atleti di sesso maschile, sia atlete di sesso femminile rispettando le capacità fisiche di ognuno.

6.2 Attività sportiva nel rispetto dello sviluppo fisico, sportivo ed emotivo dell'allievo

1. I tecnici programmano le attività da svolgere durante gli allenamenti o la partecipazione alle gare o ai campionati considerando le capacità individuali e delle aspirazioni di ciascuno, nel rispetto della loro età.
2. È garantita la contestuale presenza di un minimo di 2 tecnici oppure di un tecnico ed un collaboratore/volontari durante gli allenamenti, le gare e le trasferte.

6.3 Formazione dei lavoratori, collaboratori e volontari

1. La S.S.D. organizza corsi periodici di formazione rivolti a tutti i lavoratori, collaboratori e volontari che, a qualsiasi titolo e ruolo, sono coinvolti nell'attività sportiva e sono a contatto con gli atleti.
2. Tutti i soggetti di cui al periodo precedente sono obbligati a partecipare agli incontri formativi organizzati dalla S.S.D. e ai corsi di aggiornamento annuali programmati dalla FIN in materia di safeguarding.

6.4 Supporto psicologico e psico-terapeutico anche nelle ipotesi di disturbi alimentari

1. La S.S.D. garantisce anche la pianificazione e la programmazione di incontri di gruppo con psicologi o psico-terapeuti per gli atleti e per tutti i lavoratori, collaboratori e volontari che, a qualsiasi titolo e ruolo, sono coinvolti nell'attività sportiva e sono a contatto con gli atleti.
2. In alternativa o in aggiunta alle sedute di gruppo, la S.S.D. mette a disposizione degli atleti e di tutti i lavoratori di cui al comma precedente i contatti di un professionista per poter ricevere assistenza psicologica o psico-terapeutica, nel rispetto del principio di riservatezza.
3. La S.S.D. garantisce l'organizzazione e pianificazione di incontri con professionisti (psicologi e/o psico-terapeuti) in materia di disturbi alimentari negli sportivi, anche sulla base di specifiche convenzioni stipulate dall'Ente di affiliazione.

6.5 Tutela degli atleti minori

1. La S.S.D. si impegna in particolar modo a prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza o discriminazione nei confronti dei tesserati minorenni.
2. In particolare, i dirigenti sportivi e i tecnici sono obbligati a:
 - a. comunicare e condividere con il tesserato minore gli obiettivi educativi e formativi, illustrando in modo semplice e accessibile le modalità con cui si intendono perseguire tali obiettivi;
 - b. coinvolgere nelle scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la loro cura, ovvero loro delegati;
 - c. evitare comunicazioni e contatti di natura intima tra allenatori/direttori sportivi e altri soggetti coinvolti nell'attività sportiva e il tesserato minore, anche mediante social network;

- d. interrompere senza indugio ogni contatto con il tesserato minore qualora si riscontrino situazioni di ansia, timore o disagio derivanti dalla propria condotta, informando il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni;
- e. evitare di rimanere da soli con gli atleti minori presso gli impianti sportivi e i locali annessi (es. spogliatoi, locali doccia).

6.6 Certificazione

- 1. Prima di instaurare un rapporto di lavoro o di collaborazione con allenatori, tecnici, dipendenti, medici e altri soggetti a contatto con gli atleti minorenni, la S.S.D. acquisisce il certificato del casellario giudiziario e/o qualunque altra documentazione idonea ad accertare i carichi pendenti.
- 2. L'assenza della suddetta documentazione impedisce la conclusione di qualunque rapporto lavorativo tra S.S.D. e allenatori, tecnici, dipendenti, medici e altri soggetti a contatto con gli atleti minorenni.

6.7. Linguaggio

- 1. Gli atleti, tecnici e dirigenti sono tenuti ad utilizzare di un linguaggio appropriato e ad evitare l'uso di espressioni discriminatorie; sessiste, o di matrice razzista.
- 1. Durante gli allenamenti, le gare e ogni altro evento organizzato dalla S.S.D. o al quale gli atleti della S.S.D. partecipano è vietato l'utilizzo di azioni e linguaggio discriminatorio a danno di atleti, compresi quelli avversari.

6.8. Rapporto tra tecnici e dirigenti

- 1. I tecnici e i dirigenti sono tenuti ad instaurare tra loro rapporti professionali evitando situazioni di imbarazzo.

6.9 Accesso e uso dei locali

- 1. Durante le lezioni è consentito l'accesso di un solo adulto accompagnatore per ciascun allievo minorenne.
- 2. Durante le sedute di allenamento miste sono garantiti spogliatoi separati per gli atleti di sesso differente.
- 3. Durante le sessioni di allenamento o di prova non è consentito l'accesso agli spogliatoi a utenti esterni o genitori/accompagnatori, se non previa autorizzazione da parte di un tecnico o dirigente e comunque solo per eventuale assistenza a tesserati e tesserate minori o con disabilità motoria o intellettuale/relazionale.
- 4. Durante le sessioni di allenamento o di prova agli atleti e ai tecnici sono attribuiti spogliatoi distinti e autonomi.
- 5. È fatto divieto per dirigenti sportivi e tecnici rimanere da soli con gli atleti, specialmente se minori, presso gli spogliatoi, i locali doccia, nonché in ogni altro locale destinato alla preparazione dell'atleta.

6. In caso di necessità, fermo restando il tempestivo allertamento del servizio di soccorso sanitario qualora necessario, l'accesso all'infermeria è consentito al medico sociale o, in caso di manifestazione sportiva, al medico di gara o, in loro assenza, a un tecnico formato sulle procedure di primo soccorso esclusivamente per le procedure strettamente necessarie al primo soccorso nei confronti della persona offesa. La porta dovrà rimanere aperta e, se possibile, dovrà essere presente almeno un'altra persona (atleta, tecnico, dirigente, collaboratore, eccetera).

6.10. Trasferte

1. In caso di trasferte che prevedano un pernottamento, agli atleti dovranno essere riservate camere, eventualmente in condivisione con atleti dello stesso genere, diverse da quelle in cui alloggeranno i tecnici, i dirigenti o altri accompagnatori, salvo nel caso di parentela stretta tra l'atleta e l'accompagnatore.
2. Durante le trasferte di qualsiasi tipo è dovere degli accompagnatori vigilare sugli atleti accompagnati, soprattutto se minorenni, mettendo in atto tutte le azioni necessarie a garantire l'integrità fisica e morale degli stessi ed evitare qualsiasi comportamento rilevante ai fini del presente modello.
3. Durante le trasferte in cui partecipano sia atleti di sesso maschile, sia atleti di sesso femminile è garantita la distribuzione delle stanze in base al sesso di appartenenza e gli accompagnatori sono obbligati a vigilare sul rispetto dell'assegnazione delle stanze.
4. Durante le trasferte è garantita la presenza di un numero minimo di due allenatori.

6.11 Eventi di squadra

1. L'organizzazione di eventi conviviali per e i tesserati è rimessa alla direzione di Aquatempra S.S.D. a r.l. e avviene nel rispetto del principio di inclusività. Il luogo, il giorno e l'orario è stabilito considerando l'età e le capacità economiche di ogni tesserato.
2. Chiunque voglia organizzare un evento di squadra deve informare la direzione del giorno e del numero di partecipanti.
2. Nel caso in cui agli eventi partecipino anche gli atleti minori è necessario informare i genitori e garantire la presenza di almeno due adulti tra allenatori e/o dipendenti di Aquatempra SSD a r.l.

6.12 Sensibilizzazione e dialogo

1. La S.S.D. favorisce le relazioni e il confronto tra atleti, tecnici, personale di supporto, esercenti la responsabilità genitoriale o chi si occupa della cura dei minori organizzando incontri periodici di confronto allo scopo di instaurare rapporti di collaborazione rispettosi dei diritti e della dignità dei soggetti coinvolti.
2. La S.S.D. sostiene la conclusione di accordi di corresponsabilità o collaborazione tra i soggetti di cui al periodo precedente.

3. Durante le sessioni di dialogo e confronto tra i soggetti che a diverso titolo sono coinvolti nell'attività sportiva è possibile discutere di eventi e/o di dinamiche che potrebbero risultare dannose per la salute fisica e psichica degli atleti allo scopo di individuare soluzioni comuni.

6.13 Divieto di atti lesivi della dignità della persona

1. Durante gli allenamenti e le gare è vietato per gli atleti e i tecnici l'utilizzo di parole, frasi, espressioni offensive che potrebbero danneggiare la dignità degli atleti (sia compagni di squadra, sia avversari) o degli altri soggetti coinvolti durante l'attività sportiva.

2. Chi assiste alle gare o agli eventi sportivi organizzati dall'ASD è tenuto all'utilizzo di un linguaggio e di espressioni rispettose della dignità di tutti i soggetti coinvolti nell'attività sportiva.

3. Nel caso di utilizzo di linguaggio o di espressioni inappropriate possono essere anche erogate le sanzioni previste dall'art. 11 del presente Modello.

6.14 Flussi informativi

1. La S.S.D. garantisce flussi informativi tra i tecnici, i volontari, la portineria e la direzione allo scopo di mantenere quest'ultima informata su:

2. calendario completo delle competizioni, convocati, eventuali provvedimenti sanzionatori erogati agli atleti o agli ai tecnici durante le gare;

3. calendario degli allenamenti; numero di iscritti e di partecipanti effettivi;

4. elenco completo di trasferte, partecipanti, accompagnatori;

5. elenco di infortuni e trattamenti sanitari avvenuti nel corso di allenamenti, gare, trasferte;

6. eventuali danni arrecati all'impianto, agli spogliatoi o alle zone doccia, con indicazione della data in cui il danno è stato rilevato

7. calendario dell'attività formativa organizzata e i partecipanti.

6.15 Trasparenza e pubblicità

1. Il presente Modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva e il Codice di Condotta, nonché ogni loro successivo aggiornamento, sono pubblicati sul sito internet della S.S.D. e affissi presso la sede della medesima, nonché messi a disposizione di tutti i soggetti coinvolti nell'attività sportiva (tecnici, atleti, genitori/tutori di atleti minori) tramite affissione e utilizzo di locandine e/o volantini in modo tale da garantirne la conoscibilità da parte di tutti i tesserati. Sono altresì pubblicate con le medesime modalità la notizia della sua adozione e quella dei successivi aggiornamenti del suddetto Modello.

2. È affisso presso la sede della società e pubblicazione sulla homepage del sito della società il

nominativo del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni nominato dal sodalizio con indicazione del recapito telefonico e/o indirizzo e-mail per poterlo contattare.

3. Sono comunicati al momento del tesseramento, agli atleti o ai loro genitori, se minorenni, il Modello organizzativo e il Codice di condotta adottato dalla società, nonché il nominativo del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni nominato dalla società.
4. Chiunque abbia conoscenza di informazioni rilevanti le comunica:
 - a. al Responsabile contro abusi, molestie e discriminazioni (tramite la procedura descritta all'art. 8);
 - b. al Responsabile federale delle Politiche di safeguarding presso la FIN inviando la segnalazione al seguente indirizzo e-mail: safeguarding@federnuoto.it;
 - c. alla Procura Federale (ove competente).

6.16 Obbligo di intervento e segnalazione

1. Gli allenatori, i tecnici, gli atleti, i dipendenti, i medici sportivi, gli operatori sanitari o chiunque altro che riscontrino i segni e gli indicatori delle lesioni, delle violenze e degli abusi devono attivare senza indugio la procedura di segnalazione di cui all'art. 8 del presente Modello, informandone il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni di cui all'art. 6, il Responsabile Federale delle Politiche di safeguarding istituito e la Procura Federale (ove competente) presso della FIN.
2. Chiunque sospetti comportamenti rilevanti ai sensi del presente Modello può confrontarsi con il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni nominato da Aquatempra o direttamente con il Responsabile Federale delle Politiche di safeguarding istituito presso la FIN.

6.17 Trattamento dei dati personali

1. A tutti gli atleti (o esercenti la potestà genitoriale), i tecnici, i dirigenti, i collaboratori e i soci di Aquatempra S.S.D. a r.l. all'atto dell'iscrizione/tesseramento, e comunque ogni qualvolta venga effettuata una raccolta di dati personali, deve essere sottoposta l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR).
2. I dati personali raccolti devono essere gestiti e trattati secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità, minimizzazione, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza.
3. In particolare, le categorie particolari di dati personali (quali l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale

o all'orientamento sessuale della persona) possono essere trattate solo previo libero ed esplicito consenso dell'interessato, manifestato in forma scritta, salvi i casi di adempimento di obblighi di legge e regolamenti.

4. La S.S.D., fermo restando il preventivo consenso raccolto all'atto dell'iscrizione/tesseramento, può pubblicare sui propri canali di comunicazione fotografie ritraenti i tesserati prodotte durante le sessioni di allenamento e gara, ma non è consentita produzione e la pubblicazione di immagini che possono causare situazioni di imbarazzo o pericolo per i tesserati.

5. La documentazione, sia cartacea, sia digitale, raccolta dalla S.S.D. contenente dati personali dei tesserati, fornitori od ogni altro soggetto, è custodita garantendo l'inaccessibilità alle persone non autorizzate al trattamento dei dati.

6. Tutte le persone autorizzate al trattamento dei dati personali devono essere adeguatamente formate e devono mettere in atto tutti i comportamenti e le procedure necessarie alla tutela dei dati personali degli interessati, soprattutto di quelli rientranti nelle categorie particolari di dati personali.

7. Ogni richiesta dell'interessato colta ad esercitare i diritti di accesso, cancellazione, rettifica, integrazione e le segnalazioni di eventuali violazioni della sicurezza dei dati personali può essere inoltrata all'indirizzo e-mai: info@aquatempra.it.

7. Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni

1. La S.S.D. nomina un Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, anche ai sensi dell'art. 33, comma 6, del D. Lgs. 36/2021, allo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione che riguardi gli atleti e in particolare i minori di età, garantendo la loro salute fisica e psicologica.

2. Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni dovrà essere prescelto tra le personalità di comprovata moralità e competenza in possesso dei seguenti requisiti:

a. non aver riportato condanne penali anche non passate in giudicato per i seguenti reati: art 600-bis (prostituzione minorile); 600-ter (pornografia minorile), 600-quater (detenzione o accesso a materiale pornografico), 600- quater.1 (Pornografia virtuale), 600-quinquies (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile), 604-bis (propaganda e istigazione a delinquere per motivi discriminazione etnica e religiosa), 604-ter, (circostanze aggravanti) 609-bis (violenza sessuale) , 609-ter (circostanze aggravanti), 609-quater (atti sessuali con minorenne), 609-quinquies (corruzione di minorenne), 609-octies (violenza sessuale di gruppo), 609- undecies (adescamento di minorenni).

b. non aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno, da parte delle FSN, delle DSA, degli EPS e del CONI o di

organismi sportivi internazionali riconosciuti;

- c. non aver subito procedimenti per abuso, violenza o discriminazione a danno di atleti o altri lavoratori sportivi.
3. Il Responsabile è dotato di autonomia e indipendenza rispetto all'organizzazione sociale.
4. Il Responsabile deve avere esperienza e competenza nel settore sportivo e nella tutela del minore, garantendo la massima professionalità nell'adempimento dei propri compiti, anche tramite formazione continua.
5. La nomina del Responsabile è senza indugio pubblicata sulla homepage della S.S.D. e affissa presso la sede della medesima e presso gli impianti sportivi, nonché comunicata all'Ufficio per la tutela in sede di affiliazione/riaffiliazione.
6. La nomina del Responsabile, una breve descrizione delle sue funzioni, i suoi contatti e le modalità di segnalazione sono pubblicizzati e diffusi presso gli impianti sportivi anche utilizzando locandine e volantini facilmente accessibili per atleti, tesserati, dirigenti sportivi/tecnici, genitori e soggetti incaricati della cura degli atleti minori.
7. La nomina ha durata quadriennale ed è rinnovabile.
8. In caso di cessazione del ruolo di Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, per dimissioni o per altro motivo, il sodalizio provvede entro 30 giorni alla nomina di un nuovo Responsabile inserendola nel sistema gestionale federale, secondo le procedure previste dalla regolamentazione federale.
9. La nomina di Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni può essere revocata prima della scadenza del termine per gravi irregolarità di gestione o di funzionamento, ovvero per il venir meno dei requisiti necessari alla sua nomina, con provvedimento motivato dell'organo preposto del sodalizio. Della revoca e delle motivazioni è data tempestiva notizia al Responsabile delle Politiche di safeguarding della FIN Il sodalizio provvede alla sostituzione con le modalità di cui al precedente comma.

8. **Compiti e poteri del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni**

1. Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni ha il compito di:
 - a) promuovere la corretta applicazione del Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui Tesserati della FIN nell'ambito della società, nonché l'osservanza e l'aggiornamento dei Modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei Codici di condotta adottati dagli stessi;
 - b) adottare le opportune iniziative, anche con carattere d'urgenza, per prevenire e contrastare nell'ambito del proprio sodalizio ogni forma di abuso, violenza e discriminazione nonché ogni iniziativa di

sensibilizzazione che ritiene utile e opportuna;

- c) segnalare al Responsabile delle Politiche di Safeguarding della FIN eventuali condotte rilevanti e fornire allo stesso ogni informazione o documentazione richiesta;
 - d) rispettare gli obblighi di riservatezza;
 - e) formulare all'organo preposto le proposte di aggiornamento dei Modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei Codici di condotta, tenendo conto delle caratteristiche del sodalizio;
 - f) valutare annualmente l'adeguatezza dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta nell'ambito del proprio sodalizio, eventualmente sviluppando e attuando sulla base di tale valutazione un piano d'azione al fine risolvere le criticità riscontrate;
 - g) partecipare all'attività obbligatoria formativa organizzata dalla FIN.
2. Il Responsabile, favorendo la collaborazione dei tesserati e di tutti coloro che partecipano con qualsiasi funzione o titolo all'attività sportiva, ha potere di:
- a) accedere alle strutture sportive laddove lo ritenga necessario;
 - b) effettuare audizioni di atleti, istruttori, personale medico e di chiunque entri a contatto con gli atleti;
 - c) effettuare ispezioni senza preavviso.

9. Segnalazione dei comportamenti abusivi

- 1. La segnalazione del comportamento abusivo avviene utilizzando l'indirizzo mail del safeguarding
- 2. Nel caso di una denuncia che coinvolga un minore come presunta vittima, i genitori o il tutore legale del minore devono essere tempestivamente informati, a condizione che ciò non sia considerato un rischio per la sicurezza di tale minore.
- 3. La S.S.D. tutela tutti coloro che effettuano in buona fede una segnalazione, tra cui:
 - a) presentato una denuncia o una segnalazione;
 - b) manifestato l'intenzione di presentare una denuncia o una segnalazione;
 - c) assistito o sostenuto un altro tesserato nel presentare una denuncia o una segnalazione;
 - d) reso testimonianza o audizione in procedimenti in materia di abusi, violenze o discriminazioni;
 - e) intrapreso qualsiasi altra azione o iniziativa relativa o inerente alle politiche di safeguarding.

10. Gestione della segnalazione

- 1. La procedura di segnalazione si compone delle seguenti fasi:
 - a) Invio della segnalazione;

- b) registrazione della segnalazione in un apposito registro conservato dal Responsabile contro abusi, la violenza e discriminazione;
 - c) istruttoria della segnalazione;
 - d) comunicazione delle risultanze alla S.S.D. e, laddove ne ricorrano i presupposti, al Responsabile delle Politiche di safeguarding presso la FIN agli Organi di giustizia sportiva della FIN.
2. Dopo aver ricevuto la segnalazione il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni della tutela dei minori è chiamato ad accertare la veridicità dei fatti riportati dal segnalante e ad ascoltare tutte le parti coinvolte, redigendo apposito verbale.
3. Laddove ne sussistano i presupposti il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni deve anche comunicare la segnalazione al Responsabile Federale delle politiche di safeguarding e, laddove ne ricorrano i presupposti, alla Procura Federale presso la FIN ().
4. Nelle ipotesi in cui siano stati segnalati eventi estremamente gravi e sussistano evidenti prove a loro supporto la S.S.D. può adottare misure cautelari di carattere sospensivo.
5. La procedura di segnalazione è pubblicata sul sito internet della S.S.D. e affissa in bacheca per la piena conoscibilità di tesserati, dagli istruttori e di tutti gli altri soggetti che operano a stretto contatto con gli atleti.

11. Sanzioni applicabili

1. Nel caso in cui venga accertata la commissione di condotte abusive, discriminatorie e violente a danno degli atleti oppure dei lavoratori e dei collaboratori, nonché in caso di condanna definitiva per la commissione di reati a sfondo sessuale, contro i minori o di propaganda ed istigazione alla discriminazione, il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni deve tempestivamente informare la S.S.D. e, laddove ne ricorrano i presupposti, gli organi di giustizia sportiva.
2. Pur restando impregiudicata l'applicazione delle sanzioni previste dai Regolamenti dell'ente affiliante, a carico di tutti coloro che sono assoggettati al presente Modello e che pongano in essere comportamenti contrari a quanto ivi indicato, possono essere irrogate in base alla gravità del comportamento realizzato le seguenti sanzioni:
- a. Richiamo verbale;
 - b. Multa;
 - c. Sospensione;
 - d. Espulsione.
3. Sono, altresì, sanzionabili coloro che abbiano effettuato dolosamente una segnalazione consapevole della sua falsità e con lo scopo di ledere altri.

4. Le sanzioni vengono adottate nel rispetto del principio di proporzionalità tenendo in particolare considerazione la natura e la gravità delle violazioni, il numero di violazioni, ovvero qualsiasi altra circostanza rilevante (quali la minore età, le condizioni o menomazioni psico-fisiche della vittima), ferme restando le procedure e le sanzioni previste dall'ordinamento dell'ente affiliante.

12. Trattamento dei dati personali del segnalante

1. La S.S.D. garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante e il contenuto della segnalazione medesima, nel rispetto dei principi descritti nel Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati).

2. I dati personali contenuti nella segnalazione verranno conservati per un periodo massimo di 5 (cinque) anni decorrente dalla conclusione del procedimento volto ad accertare la veridicità della segnalazione.

3. Ai dati del segnalante potrà avere accesso solo il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni.

4. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente disposizione si applica quanto disposto dell'art. 5.12 del Modello.

13. Attività a rischio

1. Sono considerate soggette a rischio di abusi, discriminazioni e violenza, così come descritti nell'art. 4, i seguenti situazioni:

- a) ambienti, luoghi e spazi in cui è facilitato il contatto fisico e l'esposizione fisica (come spogliatoi, docce, etc.);
- b) viaggi, trasferte, eventi conviviali, pranzi/cene comuni e pernotti;
- c) trattamenti e prestazioni sanitarie (e.g. fisioterapia, visite medico-sportive, etc.) che comportino necessari contatti fisici tra tesserati, soprattutto se minori e altri soggetti;
- d) manifestazioni sportive di qualsiasi livello.

2. Il rischio di verifica di fenomeni abusivi, violenti e discriminatori può essere classificato in:

- a) NULLO: la fattispecie di abuso, violenza, discriminazione non è configurabile
- b) BASSO: l'attività è ben controllata e/o le attività dove si configurano le fattispecie di abuso/discriminazione/violenza sono rare;
- c) MEDIO: l'organizzazione ha minimi strumenti di controllo per il monitoraggio delle attività ovvero l'attività è ben controllata ma le fattispecie di reato potenziali sono frequenti;

- d) ELEVATO: l'organizzazione ha insufficienti strumenti di controllo per il monitoraggio delle attività.
3. Nell'attribuzione della probabilità si tiene conto, come grado e/o fattore di controllo dei processi aziendali, tra gli altri:
- a) Cause organizzative/procedurali, come lacune o insufficienze nel sistema organizzativo - gestionale
 - b) Mancanza o insufficienza di un sistema di controlli interni preventivi, ovvero mancanza di controlli;
 - c) Problemi di comunicazione interna delle procedure o delle regole ovvero mancanza di informazione sulle procedure;
 - d) Difficoltà di individuare i responsabili di singole operazioni, nonché assenza di registrazione delle stesse;
 - e) Eventuale negligenza dei dipendenti/collaboratori;
4. Nella tabella che segue è individuato il grado di rischio per ogni attività abusiva, violenta o discriminatoria di cui all'art. 4 del presente Modello:

ATTIVITÀ ABUSIVA-VIOLENTA-DISCRIMINATORIA	NULLO	BASSO	MEDIO	ELEVATO
Abuso psicologico		X		
Abuso fisico		X		
Molestia sessuale		X		
Abuso sessuale		X		
Negligenza		X		
Incuria		X		
Abuso di matrice religiosa	X			
Bullismo		X		
Cyber bullismo		X		
Comportamenti discriminatori		X		

5. La predominanza del basso rischio è determinata da:
- a. accesso controllato al Centro tramite l'utilizzo di un badge in dotazione a tutti gli atleti;
 - b. accesso dei minori al Centro con un solo accompagnatore;
 - c. divieto di accesso alle piscine per tutti coloro che non sono espressamente autorizzati dall'allenatore;
 - d. coinvolgimento dei genitori degli atleti minori nell'attività sportiva tramite incontri periodici;

- e. previsione di spogliatoi separati per atleti di sesso maschile e quelle di sesso femminile, nonché per atleti ed allenatori;
- f. non vengono organizzati dalla società eventi conviviali ;.

14 Valutazione annuale

1. La S.S.D. redige annualmente una valutazione delle attività preventive e di controllo effettuate durante l'anno precedente, indicando attività di formazione svolta, grado di partecipazione degli istruttori e di tutti i collaboratori, eventuali procedimenti di segnalazioni di abusi/violenze/discriminazioni iniziati e loro esito, sanzioni adottate, misure correttive, piani di azione adottati per risolvere criticità e piani programmatici.
2. La valutazione verrà pubblicata sul sito della S.S.D., presso la bacheca della sede legale e presso gli impianti sportivi, nonché resa accessibile a chi ne faccia richiesta.

15. Norme finali

1. Il presente documento è aggiornato dall'organo direttivo della Società con cadenza almeno quadriennale e ogni qual volta necessario al fine di recepire le eventuali ulteriori disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI, eventuali modifiche e integrazioni dei Principi Fondamentali approvati dall'Osservatorio Permanente del CONI per le politiche di Safeguarding ovvero le sue raccomandazioni nonché eventuali modifiche e integrazioni delle Linee Guida e del Regolamento sulle politiche di safeguarding della FIN.
2. Eventuali proposte di modifiche al presente documento dovranno essere sottoposte ed approvate dall'organo preposto della Società.
3. Per quanto non esplicitamente previsto si rimanda a quanto prescritto dallo Statuto e nei Regolamenti adottati da Aquatempra S.S.D. a r.l., compresi il Codice Etico e il Codice di Condotta.
4. Il presente Modello, approvato dall'organo direttivo, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.